

STATUTO

SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RHO MI VIA MEDA 11

Numero REA: MI - 2112968

Codice fiscale: 09779090969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2018 - Statuto completo	2
--	---



Stefania Davide
Notaio

Allegato A) all'atto Raccolta n. 1240

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

Serena Società cooperativa sociale

La Società Cooperativa viene iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

NORME APPLICABILI

la cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente atto, nello statuto, nei patti contenuti nei regolamenti previsti dalla legge, dalla legge 381/1991; dalle disposizioni sulle Onlus, dalle disposizioni dei Decreti Legislativi nn. 112 e 117 del 2017, dalle disposizioni del Titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Rho (MI).
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.
Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La durata della Società Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta).

ARTICOLO 4

La società cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Società Cooperativa Sociale di tipo A).
Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza

sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale senza discriminazioni di sesso, Paese d'origine o di religione. I servizi sono rivolti a persone di ogni età (infanzia, adolescenza, adulti ed anziani) purchè bisognosi e nei diversi settori: scuole di ogni grado, famiglie, comunità, R.S.A., territorio, aziende e mercato del lavoro.

Inoltre, la società si propone, sempre con spirito mutualistico e senza fini di lucro, lo scopo di far ottenere ai soci, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e sociali. La cooperativa, infatti, nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, anche se potrà svolgere - nei limiti stabiliti dalla legge - le proprie attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile e si avvale - nello svolgimento della propria attività - prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi cooperativistici.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

ARTICOLO 5

In considerazione di quanto sopra enunciato e degli specifici interessi e requisiti dei soci, la società ha per oggetto sociale l'attività di gestione, organizzazione e pianificazione delle persone e dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio infermieristico professionale in strutture sanitarie pubbliche e/o private e a domicilio.

E' assolutamente esclusa dall'oggetto sociale la prestazione di servizi infermieristici, che sarà fornita da operatori sanitari che, in possesso del diploma universitario di abilitazione o di altri titoli di studio equipollenti secondo la normativa vigente e della relativa iscrizione all'albo professionale, si serviranno dei servizi prestati dalla società e saranno direttamente responsabili dell'assistenza generale infermieristica di tipo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo nelle seguenti aree: fisioterapia, psicologia, podologia, logopedia e geriatria. La società, inoltre, potrà svolgere servizio di gestione badanti, telesoccorso e trasporto assistito, avvalendosi - ove necessario - dell'opera del personale di supporto.

La società, inoltre, potrà organizzare, ideare e gestire attività socio-culturali, socio-assistenziali, educative e ricreative.

La società, infine, potrà:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi;
- c) assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Le attività di cui alle lettere b) e c) e, comunque, tutte quelle relative a valori

mobiliari, potranno essere svolte in via non prevalente e solo se strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non intraprese nei confronti del pubblico.

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Le attività svolte a favore di terzi saranno in ogni caso strutturalmente giustificate dallo scopo mutualistico.

Essa potrà inoltre accedere ad ogni tipo di finanziamento e contributo, a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., Fondazioni, Enti Pubblici e privati e banche; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote avente un valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ARTICOLO 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

ARTICOLO 8

Possono essere soci persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci operatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della sopracitata Legge 381/91;
- c) soci fruitori dei servizi sociali;
- d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei

cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ARTICOLO 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) le motivazioni della richiesta, l'attività che intende svolgere, l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto e la presentazione delle precedenti esperienze professionali, in modo da poter valutare anche la congruità della professionalità del richiedente con le finalità della Cooperativa;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nei regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 10

Sulla domanda di ammissione decide l'Organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2530 del codice civile.

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento al l'art. 2532 del Codice Civile.

ARTICOLO 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tipo verso la cooperativa;
- d) che nel compimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

L'esclusione, tuttavia, è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori della cooperativa sociale. Può altresì essere dichiarato escluso il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro

i 90 (novanta) giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di disattivare l'esclusione per i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo alla eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Contro le deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione e può attivare la clausola di conciliazione e arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 16

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 17

I soci receduti, esclusi o gli eredi legittimi o testamentari o legatari non subentrati al socio defunto a norma degli articoli precedenti, hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e in ogni modo in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il diritto al rimborso si matura allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 18

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la

riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'Assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti i membri l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 19

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria avente diritto di voto, mediante delega scritta conservata agli atti Societari.

ARTICOLO 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.

ARTICOLO 21

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea delibera:

- le modifiche al presente statuto;

- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina l'organo amministrativo e di controllo;
- approva il regolamento mutualistico interno per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività lavorative e del rapporto di lavoro con i soci, i criteri e limiti dei prestiti dei soci e le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni;
- delibera su ogni altra materia che la legge o il presente statuto riserva ai soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 22

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- durano in carica quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque non più di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- sono rieleggibili;
- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità;
- non devono essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega. Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nei limiti in cui è di competenza dell'organo amministrativo, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Gli amministratori possono essere anche non soci, nei limiti di cui all'articolo 2542 c.c., secondo comma, e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, salvo revoca o rielezione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo

devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente.

ARTICOLO 24

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di posta elettronica.

ARTICOLO 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

ARTICOLO 26

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 27

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni ed al trattamento di fine mandato alla cessazione della carica.

ARTICOLO 28

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

ARTICOLO 29

La rappresentanza della Società Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

La rappresentanza della Società Cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 30

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 31

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità e/o donazione che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

ARTICOLO 32

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 33

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1 del codice

civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO ARTICOLO 34

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI ARTICOLO 35

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del Codice

Civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico interno.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 36

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Arbitro nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'Arbitro funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 37

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge e in particolare da quanto previsto dal D.lgs 24 marzo 2006 n.155.

ARTICOLO 38

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to Marbis Ricci

F.to Stefania Davide Notaio. Segue sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.